

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Parentini Mirko, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis/2012 promossa da:

SOCIETA' CORRENTISTE

- attori -

Contro

BANCA

- convenuta -

CONCLUSIONI (rassegnate all'udienza del 19 dicembre 2016).

Per gli attori: "Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, previe le declaratorie del caso meglio viste, e in relazione ai rapporti c/c omissis, c/c omissis, c/c omissis, c/c omissis: - accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 c.c., della capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dei rapporti oggetto di causa, e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia di ogni qualsivoglia capitalizzazione di interessi, nonché di tutte le eventuali variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula dei contratti e sfavorevoli alle società. - accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c. degli addebiti in c/c per non convenute commissioni di massimo scoperto di interessi ultralegali applicati nel corso dei vari rapporti di cui ai conti correnti in premessa. - accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 108/96 perché eccedente il cd tasso di soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con ogni conseguenza ex art. 1815 c.c. - accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia ex artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., relativa alla determinazione ed applicazione degli interessi debitori con riferimento agli addebiti in c/c di interessi ultralegali applicati nel corso dei rapporti, e l'applicazione in via dispositiva ai sensi dell'art. 1284 c.c. 3 co., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente.

In conseguenza a quanto sopra, condannare la Banca alla restituzione dell'importo di € 24.540,62 o di quello maggiore o minore che il Tribunale riterrà, oltre interessi dalla domanda al saldo, nonché condannare la stessa alle spese del presente giudizio da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.

In via istruttoria, si insta sin da ora nel richiedere idonea Consulenza Tecnica Contabile con mandato al CTU di rideterminare il saldo del rapporto dei quattro conti correnti, come da quesiti che verranno determinati in corso di causa."

Sentenza, Tribunale Genova, Dott. Parentini Mirko, 14 marzo 2017, n. 720

Per la convenuta: “Voglia l’Ill.mo Tribunale Civile di Genova, *contrariis rejectis*, in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l’inammissibilità e/o nullità di tutte le domande proposte nell’interesse di società correntista, per i motivi esposti in parte narrativa;

Nel merito, in via principale, rigettare integralmente tutte le domande di parte attrice, in quanto infondate e, comunque, non provate né in punto *an debeatur*, né in punto quantum; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero accolte, in qualche misura, le domande *ex adverso* avanzate, - non includere la Commissione di Massimo Scoperto nel calcolo del TEG relativo ai rapporti oggetto di causa; e - determinare l’importo della somma da rimborsare, tenendo conto: - dell’intervenuta prescrizione per tutti gli importi addebitati a titolo di interessi su interessi nel periodo precedente il decennio anteriore alla domanda (o comunque all’effettiva messa in mora); e - del criterio di imputazione delle rimesse dettato dall’art. 1194 c.c.. Respinte, comunque, le domande attoree inerenti il rimborso delle spese e commissioni di utilizzo applicate dalla Banca ai conti correnti *de quibus*. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio”

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. ESPOSIZIONE DELLE DOMANDE, ECCEZIONI E DEDUZIONI DIFENSIVE DELLE PARTI.

Con atto di citazione ritualmente notificato società correntiste convenivano in giudizio BANCA affinché questo Tribunale condannasse la convenuta a restituire agli attori l’importo di € 24.540,62 o di quello maggiore o minore ritenuto dal Tribunale, oltre interessi dalla domanda al saldo, per importi illegittimamente addebitati dalla Banca sui conti correnti intestati agli attori.

Gli attori, a tal riguardo, premettevano che il Signor omissis personalmente, nonché le società istanti, a mezzo dei propri rappresentanti legali pro tempore, avevano acceso presso la Banca, filiale n. omissis di Genova, alcuni rapporti di credito e, segnatamente: - c/c omissis intestato a omissis, acceso il 23.04. 1996 ed estinto il 12.03.2010 (doc. 1 Banca ed relativi estratti conto e prospetti a scalare doc. 2); - c/c omissis/20 intestato a società omissis, acceso il 19.07.2004 ed estinto il 09.10.2009 (doc. 2 Banca ed relativi estratti conto e prospetti a scalare doc. 3); - c/c omissis/80 intestato al solo Signor omissis, ma con delega alla coniuge, Signora omissis, acceso il 08.04.1993 ed estinto il 12.08.2011 (doc. 4 Banca ed relativi estratti conto e prospetti a scalare doc. 4).

Le società istanti, nonché il Signor omissis personalmente, lamentavano relativamente ai suddetti conti correnti, l’addebito da parte di Banca di interessi e competenze non dovuti poiché discendenti da clausole contrattuali a vario titolo nulle.

In particolare, lamentano:

- a) la nullità della previsione contrattuale inerente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi anche in riferimento al periodo successivo all’entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000;
- b) l’illegittimo addebito di commissioni di massimo scoperto, in violazione degli artt. 1418 cod.civ. e 1346 cod.civ.;
- c) l’illegittimo addebito di interessi superiori al tasso soglia;
- d) l’illegittimo addebito di interessi non pattuiti in forma scritta.

Banca chiedeva la dichiarazione di inammissibilità delle domande attrici e, comunque, il loro rigetto:

- a) eccependo la prescrizione decennale delle rimesse effettuate anteriormente ai dieci anni dall’interruzione della prescrizione (risalente alla lettera raccomandata A/R inviata in data 29 dicembre 2010);
- b) deducendo, con riguardo all’anatocismo:

Sentenza, Tribunale Genova, Dott. Parentini Mirko, 14 marzo 2017, n. 720

b.1) quanto al conto corrente intestato a omissis, acceso nel 2004, la legittimità della capitalizzazione degli interessi operata dalla banca, stante la sua conformità alla nuova disciplina dell'anatocismo bancario regolato dalla Delibera CICR del 9 febbraio 2000;

II) quanto ai restanti rapporti, l'estinzione per prescrizione delle pretese relative agli importi addebitati a tale titolo anteriormente al 2000 e l'infondatezza delle pretese relative agli importi addebitati a tale titolo successivamente al 2000, perché tali addebiti erano conformi alla predetta delibera del CICR;

c) assumendo la legittimità delle commissioni di massimo scoperto addebitate giacché non si sarebbe profilato alcuna nullità per insufficiente determinazione della relativa pattuizione, in quanto contenuta in contratto scritto che indicava specificamente anche il relativo tasso della commissione;

d) deducendo la legittimità del tasso convenzionale degli interessi applicato ai conti correnti rispetto ai quali l'usura peraltro veniva solo sospettata dagli attori e non chiaramente allegata.

2. ANATOCISMO IL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE OMISSIS/20 INTESTATO A SOCIETÀ OMISSIS RISALE AL 23 APRILE 1996 (CFR.PROD.DOC. 1 BANCA).

Dunque la capitalizzazione ivi pattuita, in quanto difforme dall'art. 1283 cod.civ., è nulla.

Sul punto è sufficiente richiamare l'ormai noto orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 17150 del 17/08/2016; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 6550 del 14/03/2013; Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010) che ha, appunto, ritenuto la nullità delle clausole in punto di capitalizzazione degli interessi.

L'art. 7 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, contenente disposizioni transitorie dirette a regolare i rapporti di conto corrente accesi anteriormente all'entrata in vigore della delibera prevede che "2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale & della Repubblica italiana.

Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000.

3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela."

Pertanto, alla stregua delle citate disposizioni, se le nuove condizioni contrattuali non comportano un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, l'intermediario finanziario può provvedere anche ad un adeguamento unilaterale, in conformità della citata disposizione, delle condizioni contrattuali.

Se, per contro, le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, allora occorre la loro specifica approvazione del cliente.

Orbene, venendo al caso in esame, sicuramente le nuove condizioni contrattuali – ammettendo, pur in condizioni di reciprocità, la capitalizzazione degli interessi passivi – comportavano per il correntista un trattamento peggiorativo rispetto alle precedenti condizioni contrattuali posto che, vista la nullità ex art. 1283 cod.civ. dell'anatocismo pattuito, era esclusa qualsiasi forma di anatocismo.

Non consta peraltro che le parti abbiano espressamente pattuito la capitalizzazione degli interessi in condizioni di reciprocità.

Sentenza, Tribunale Genova, Dott. Parentini Mirko, 14 marzo 2017, n. 720

Pertanto, pur nei limiti della prescrizione ritualmente eccepita dalla banca, il saldo del predetto conto corrente va determinato escludendo quanto addebitato a titolo di interessi anatocistici.

Identiche considerazioni si impongono con riferimento al conto corrente n. omissis/80 intestato al solo Signor omissis, in quanto acceso in data 08.04.1993.

Per contro nel conto corrente omissis/20 intestato a omissis, acceso il 19.07.2004 figura apposita clausola che, in conformità alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, prevede identico periodo di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.

Conseguentemente da tale conto corrente non può escludersi quanto addebitato a titolo di capitalizzazione degli interessi.

3. COMMISSIONI DI MASSIMO SCOPERTO.

I contratti prevedono, con riferimento alle anticipazioni di credito, una commissione – designata con l'acronimo "cu" – regolata mediante la previsione di una sola cifra percentuale.

Tale pattuizione, non prevedendo la base di calcolo sulla quale va calcolato in numero percentuale, non è connotata da un grado di precisione sufficiente, quanto meno, a dare contezza al correntista del criterio di commisurazione della commissione medesima.

Dunque, conformemente anche a precedenti di questa Sezione (cfr. Trib. Genova Sez. VI, Sent., 13/02/2014), va ritenuta la sua nullità, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, secondo comma, cod.civ., stante la sua intrinseca indeterminatezza.

Pertanto correttamente **la CTU ha escluso, nei limiti delle rimesse solutorie prescritte, quanto addebitato a tale titolo nei conti correnti oggetto di causa.**

4. USURA

Quanto all'inclusione o meno della commissione di massimo scoperto nel TAEG la Corte di Cassazione ha ritenuto che la commissione di massimo scoperto (CMS), applicata fino all'entrata in vigore dell'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, è "in thesi" legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM) - dal 1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario (essendo ciò avvenuto solo dall'1 gennaio 2010); ne consegue che l'art. 2 bis del d.l. n. 185, cit. non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 3, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa disciplina, anche regolamentare (richiamata dall'art. 644, comma 4, c.p.), tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari.

Ne deriva, inoltre, che, per i rapporti bancari esauriti prima dell'1 gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non deve tenersi conto delle CMS applicate dalla banca ma occorre procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della remunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso soglia usurario, come sopra specificato (cfr. Cass. civ. Sez. I, 22-06-2016, n. 12965).

Ciò non di meno va osservato che laddove la commissione di massimo scoperto, pur munita – come ritenuto dalla citata pronuncia della giurisprudenza di legittimità - da proprio fondamento causale, sia nulla per l'indeterminatezza del sistema di calcolo pattuito, rimarrebbe improduttiva di qualsiasi effetto giuridicamente vincolante per le parti.

Conseguentemente la stessa, in quanto radicalmente improduttiva di effetti giuridici, non può assumere alcuna specifica rilevanza neppure in punto di usura.

Pertanto, non dovendosi computare la commissione di massimo scoperto, in quanto nulla, nel TAEG, si deve ritenere – in conformità al primo calcolo effettuato dal CTU (ove non si è tenuto conto nel TAEG anche dalla commissione di massimo scoperto) – che la banca non abbia mai addebitato per nessuno dei tre rapporti di conto corrente oggetto di causa corrispettivi usurari.

5. CONCLUSIONI.

Conformemente ai principi di diritto esposti nei paragrafi precedenti il CTU ha accertato: un saldo a credito per il correntista in riferimento al conto corrente n. omissis di € 540,78; un saldo a credito per il correntista in riferimento al conto corrente n. omissis di € 973,58; un saldo a credito per il correntista in riferimento al conto corrente n. omissis di € 9.591,99.

Pertanto le domande di ripetizione meritano accoglimento nei limiti sopra tracciati.

Sugli importi in sorte capitale sono anche dovuti gli interessi al tasso legale dalla costituzione in mora (29 dicembre 2010) al saldo.

6. SPESE DI LITE ED ONORARI DI CTU.

In considerazione del parziale accoglimento delle domande degli attori sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura della metà con conseguente condanna della convenuta a rifondere agli attori la residua frazione delle spese di lite da liquidarsi, nella misura stabilita in dispositivo, secondo i valori medi di liquidazione previsti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione di riferimento.

Gli onorari e spese di CTU come liquidati in separato decreto in corso di causa vanno posti nei rapporti interni tra le parti per la metà a carico di ciascuna delle due parti nella misura del 50% ciascuna e per la restante metà a carico esclusivo della convenuta.

P.Q.M.

definitivamente decidendo ogni contraria domanda, eccezione e deduzione rigettate: 1. dichiara tenuta e condanna Banca, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a: società omissis, in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € 540,78 oltre interessi al tasso di legge dalla costituzione in mora (29 dicembre 2010) al saldo, quale saldo creditore del conto corrente c/c omissis/20; società omissis, in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € 9.591,99 oltre interessi al tasso di legge dalla costituzione in mora (29 dicembre 2010) al saldo, quale saldo creditore del conto corrente c/c omissis al Signor omissis la somma di € 973,58 oltre interessi al tasso di legge dalla costituzione in mora (29 dicembre 2010) al saldo, quale saldo creditore del conto corrente c/c omissis/80; 2. compensa le spese di lite nella misura della metà e per l'effetto dichiara BANCA a rifondere agli attori la residua frazione delle spese di lite del presente procedimento che si liquidano in € 2.417,50 (= € 4.835,00/2 di cui Fase di studio della controversia € 875,00 Fase introduttiva del giudizio € 740,00 Fase istruttoria e/o di trattazione € 1.600,00 Fase decisionale € 1.620,00) oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. 3. pone nei rapporti interni tra le parti gli onorari e spese di CTU come liquidate in separato decreto in corso di causa per la metà a carico di ciascuna delle due parti nella misura del 50% e per la restante metà a carico esclusivo di Banca. Sentenza immediatamente esecutiva per legge.

Genova 12 marzo 2017.

Il Giudice (Dott. Mirko Parentini)

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***

Ex Parte Creditoris